

	Allegato B Rep.N. 3791 Racc.N.3147 ALLEGATO "B"	
	Art. 1	
	Denominazione - Sede - Durata	
	È costituita una Fondazione denominata	
	"FONDAZIONE ISTITUTO STOMATOLOGICO TOSCANO PER LA CLINICA, LA	
	RICERCA E L'ALTA FORMAZIONE IN ODONTOSTOMACOLOGIA - ENTE DEL	
	TERZO SETTORE, in forma abbreviata "FONDAZIONE ISTITUTO	
	STOMATOLOGICO TOSCANO PER LA CLINICA, LA RICERCA E L'ALTA	
	FORMAZIONE - IN ODONTOSTOMAMATOLOGIA - ETS"	
	La Fondazione con sede in Camaiore, Piazza Armando Diaz n.10	
	ha durata illimitata.	
	Art. 2	
	Scopo e Oggetto	
	La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità	
	civiche, solidaristiche o di utilità sociale consistenti nel	
	mettere a disposizione risorse e attività clinico-scientifiche	
	per la pubblica utilità negli ambiti di seguito indicati,	
	previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni	
	Il predetto scopo verrà perseguito mediante lo svolgimento di	
	attività di interesse generale al servizio della comunità	
	aventi ad oggetto la formazione universitaria e	
	post-universitaria e la ricerca scientifica di particolare	
	interesse sociale.	
	Nello specifico la Fondazione si propone l'obiettivo di	
	svolgere le sopra dette attività e svolgere le sopradette	

attività nell'ambito dell'odontoiatria ed in particolare della prevenzione, della diagnosi e della terapia medica e chirurgica delle patologie che colpiscono l'apparato stomatognatico ed inoltre si prefigge lo scopo di contribuire - direttamente o in collaborazione con università, strutture sanitarie pubbliche o private per altri enti di ricerca ed altre fondazioni o associazioni - alla promozione ed allo sviluppo della ricerca medica, con specifica attenzione ai risvolti applicativi e, in quanto attività direttamente connesse, alla prevenzione di malattie nei settori sopra indicati ed all'educazione sanitaria della popolazione tutta, oltre alla formazione di medici, personale sanitario in genere e studenti universitari. La fondazione quindi intende fornire formazione e aggiornamento anche attraverso l'organizzazione di corsi, seminari e convegni e indirettamente attraverso la produzione di materiale educativo, di concerto con Università, enti di formazione pubblici e privati nazionali e internazionali.

Intende altresì diffondere 'informazione consapevole', adeguata per contenuti e forma, per accrescere la conoscenza nella popolazione generale sulle malattie nei settori suddetti, sui bisogni dei pazienti e sugli interventi possibili per migliorarne la qualità di vita. Tale scopo verrà perseguito attraverso eventi di divulgazione, campagne di sensibilizzazione, creazione di materiale informativo che

	verrà distribuito attraverso vari canali, i cui contenuti	
	saranno selezionati e approvati dal Consiglio Direttivo.	
	La Fondazione si propone di adempiere alle proprie finalità	
	nell'ambito dell'odontostomatologia o della chirurgia	
	oro-maxillo-facciale ispirando la propria attività alla qualità	
	ed all'eccellenza della cura coniugandola con l'attenzione	
	alla persona ed alla promozione del benessere della comunità.	
	La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva	
	o principale delle seguenti attività di interesse generale:	
	Formazione universitaria e post-universitaria; Ricerca	
	scientifica di particolare interesse sociale.	
	A titolo esemplificativo la fondazione potrà quindi svolgere:	
	attività di ricerca scientifica in campo biomedico nelle	
	discipline specialistiche dell'odontostomatologia e della	
	chirurgia oro-maxillo-facciale;	
	- promozione del trasferimento dei risultati di ricerca	
	alla pratica clinica ed all'industria favorendo quindi anche	
	collaborazioni con aziende e realtà imprenditoriali che	
	operano nei settori suddetti;	
	- realizzazione di ricerca nel campo dell'economia	
	relativa a servizi sanitari nel campo sopra indicato	
	finalizzata a migliorare l'organizzazione delle attività di	
	diagnosi e terapia della malattia del cavo orale;	
	attività di alta formazione, al fine di elevare il livello	
	scientifico e culturale nell'ambito specialistico di	

	riferimento, contribuendo alla diffusione di una moderna	
	cultura umanitaria e scientifica;	
	- promozione, gestione e sostentamento di iniziative di	
	istruzione, formazione e aggiornamento culturale scientifico e	
	professionale degli operatori nel settore della	
	odontostomatologia e della chirurgia oro-maxillo-facciale,	
	operando prevalentemente nell'ambito del sistema	
	dell'educazione continua in medicina e sviluppo professionale	
	cosí come regolamentato a livello regionale e nazionale;	
	La Fondazione potrà quindi promuovere ed attuare misure idonee	
	di collegamento e sinergia con altre strutture di ricerca e di	
	assistenza sanitaria, pubbliche e private, con Università e	
	ospedali, con i quali attuare progetti di ricerca, individuare	
	protocolli di assistenza, condividere conoscenze, favorire la	
	circolazione del personale per garantire ai pazienti le	
	migliori condizioni assistenziali e le terapie più avanzate:	
	- istituzione di borse di studio, assegni di ricerca	
	attraverso bandi appositi e regolamentati;	
	- cura Della diffusione dei risultati dei propri studi e	
	delle proprie ricerche mediante attività editoriali.	
	A tal fine la Fondazione quindi, al fine di sostenere gli	
	scopi di cui sopra attraverso le relative attività, potrà	
	usufruire di fonti di sostentamento come regolamentato dalla	
	normativa vigente su proventi e attività di raccolta fondi,	
	come indicato anche nello statuto che s- intende adottare.	

	La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui	
	all' art. 5 del CTS, purché secondarie e strumentali rispetto	
	ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del	
	Ministero del lavoro o delle politiche sociali, ai sensi	
	dell'art. 6 del CTS,	
	Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori	
	attività secondarie è rimessa al Consiglio Direttivo.	
	La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche	
	in forma organizzata e continuativa, anche mediante	
	sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o	
	erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando	
	risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti,	
	nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza	
	nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità	
	alle linee guida e norme tempo per tempo vigenti.	
	Art. 3	
	Il patrimonio della Fondazione è costituito da- beni ricevuti	
	in donazione, descritti nell'atto costitutivo. Tale patrimonio	
	potrà essere incrementato anche con donazioni, lasciti, legati	
	ed oblazioni di beni mobili ed immobili secondo la volontà dei	
	donatori nonché con:	
	i redditi derivanti dal patrimonio;	
	le entrate derivanti da eventuali attività connesse o	
	accessorie.	
	Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali	

	ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è	
	utilizzato per lo svolgimento dell'attività della Fondazione	
	ai fini dell'esclusivo perseguimento delle sopra citate	
	finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	Il patrimonio potrà essere investito in modo da ottenere il	
	maggior reddito possibile compatibile con una gestione	
	prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo	
	valore.	
	È vietata la distribuzione anche indiretta, di utili ed avanzi	
	di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori,	
	lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti	
	degli organi.	
	Art. 4	
	Patrimoni destinati	
	La Fondazione, qualora ricorrano le condizioni di legge, può	
	costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico	
	affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e	
	seguenti del codice civile.	
	Art. 5	
	Organi della Fondazione Organi della Fondazione sono:	
	- Il Consiglio Direttivo;	
	- Il Presidente della Fondazione;	
	- Il Vice - Presidente della Fondazione.	
	- l'Organo di Controllo.	
	Art. 6	

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre a un massimo di quindici.

I componenti sono nominati nell'atto costitutivo e, successivamente, da parte degli amministratori rimasti in carica mediante cooptazione. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre (3) esercizi e sono liberamente rieleggibili. Essi scadono con l'insediamento del nuovo Organo.

Non possono essere nominati membri del Consiglio Direttivo e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi

I componenti del Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza determinati dall'Organo di Amministrazione con separato regolamento. I componenti del Consiglio Direttivo, entro trenta (30) giorni della notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente.

A favore dei membri del Consiglio Direttivo, é previsto il

	rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate	
	per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della	
	funzione. A favore degli stessi possono essere inoltre	
	corrisposti compensi individuali che siano proporzionati	
	all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle	
	specifiche competenze e comunque di importo non superiore a	
	quanto previsto in enti che operano nei medesimi o analoghi	
	settori e condizioni.	
	I membri del Consiglio Direttivo eleggono al loro interno il	
	Presidente ed il Vice- Presidente.	
	Il presidente rappresenta la Fondazione, a tutti gli effetti,	
	di fronte a terzi ed in giudizio.	
	Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle	
	deliberazioni del Consiglio Direttivo.	
	Il Vice - Presidente ha le stesse funzioni del Presidente	
	quando è chiamato a sostituirlo in caso di sua assenza o	
	impedimento.	
	Art. 7	
	Decadenza e esclusione	
	I membri del Consiglio Direttivo decadono dalla carica dopo	
	tre (3) assenze consecutive ingiustificate.	
	Sono cause di esclusione dall'Organo di Amministrazione:	
	il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti	
	emanati; L'aver compiuto atti che arrechino danno al	
	patrimonio o all'immagine della Fondazione;	

	il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.	
	L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo a scrutinio	
	segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.	
	Art. 8	
	Poteri	
	Al Consiglio Direttivo spetta:	
	a) eleggono tra i suoi componenti il Presidente, che dura in	
	carica tre 13 (tredici) anni salvo rinnovo;	
	b) deliberare eventuali modifiche dello statuto;	
	c) redigere ed approvare - nonché compiere ogni adempimento	
	in relazione a - il bilancio e il bilancio sociale	
	d) stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni	
	della Fondazione;	
	e) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del	
	patrimonio della Fondazione;	
	f) deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione e	
	per gli atti d# ordinaria amministrazione;	
	g) approvare eventuali regolamenti interni;	
	h) deliberare lo scioglimento e la devoluzione ai sensi	
	dell'ert. 16 nonché la trasformazione, la fusione o la	
	scissione della Fondazione; il conferire eventuali deleghe di	
	funzioni sia al Presidente sia ai singoli componenti l'Organo	
	stesso, nei limiti individuali con propria deliberazione	
	assunta e depositata nelle forme di legge;	
	j) compiere ogni altra attività ad esso spettante in forza del	

presente statuto.

Art. 9 Adunanze

Il Consiglio Direttivo, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria almeno una volta l'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo (1/3) dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante invito trasmesso, ai membri del Consiglio Direttivo al Revisore Legale e all'Organo di Controllo, senza obblighi di forma, purché con ogni strumento idoneo ad attestarne l'avvenuto ricevimento da parte degli interessati, almeno tre (3) giorni prima dell' adunanza o, in casi d'urgenza, almeno ventiquattr'ore prima.

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono

Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti, salvo ove diversamente previsto. Le deliberazioni di cui alle lettere b) e h) dell'art. 8 devono essere prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica del Consiglio Direttivo.

Art. 10

Organo di controllo

L'Organo di Controllo è obbligatorio e può essere monocratico

o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo è nominato dal Fondatore nell'atto costitutivo e successivamente dai membri del Consiglio Direttivo con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Le funzioni di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il componente il Consiglio di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere ai componenti del Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

A favore dell'Organo di controllo può essere disposto il

	rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate	
	per l'attività predetta ai fini dello svolgimento della	
	funzione. A favore dello stesso può essere inoltre corrisposto	
	un compenso individuale che sia proporzionato all'attività	
	svolta, alle responsabilità assunte ed alle specifiche	
	competenze e comunque di importo non superiore a quanto	
	previsto in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e	
	condizioni.	
	Art. 11 Revisore	
	Le Fondazione nomina un Revisore Legale o una Società di	
	Revisione legale dei Conti iscritti nell'apposito registro, al	
	ricorso dei presupposti di legge per lo svolgimento dei	
	compiti ad essi attribuiti dalle vigenti norme in materia.	
	La nomina è effettuata tra gli iscritti nel registro dei	
	revisori legali, in prima istanza del Fondatore nell'atto	
	costitutivo e successivamente dal Consiglio Direttivo.	
	Il Revisore assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo.	
	Il Revisore dura in carico 3 (tre) anni e può essere	
	riconfermato.	
	A favore del Revisore può essere disposto il rimborso delle	
	spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività	
	prestata ai fini dello svolgimento della funzione.	
	A favore dello stesso può essere inoltre corrisposto un	
	compenso individuale che sia proporzionato all'attività svolta	
	, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e	

	comunque di importo non superiore a quanto previsto in enti	
	che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.	
	Art.12 Libri	
	La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle	
	deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di	
	Controllo.	
	I libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.	
	È fatto diritto ai soggetti di cui all'art. 15 CDTS - ove	
	esistenti	
	- di esaminare i libri, con richiesta scritta e preavviso	
	al Consiglio Direttivo di almeno tre 13) giorni.	
	Art.13 Bilancio	
	L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31	
	dicembre di ogni anno.	
	Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio di	
	esercizio, redatto e depositato secondo la normativa	
	applicabile.	
	Art.14	
	Bilancio sociale e obblighi pubblicitari	
	La Fondazione, qualora abbia con ricavi, rendite, proventi o	
	entrate comunque denominate superiori ad un (1) milione di	
	euro deve depositare presso il Registro Unico nazionale Del	
	Terzo Settore, e pubblicare nel proprio Sito Internet, il	
	bilancio sociale redatto secondo linee guida tempo per tempo	
	vigenti.	

	Inoltre la Fondazione, qualora abbia ricevi, rendite, proventi	
	o entrate comunque denominate superiori a centomila	
	(100.000,00} euro annui, deve in ogni caso pubblicare	
	annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli	
	eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi	
	titolo attribuiti al componenti degli organi di	
	amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.	
	Art.15	
	Trasformazione, Fusione , Scissione	
	La Fondazione può operare trasformazioni, fusioni e	
	scissioni, ai sensi dell'art. 42 -bis del Codice Civile .	
	La competenza alla decisione di tali operazioni rimessa al	
	Consiglio di Amministrazione, con i modi e le maggioranze di	
	cui all'art. 9 del presente statuto.	
	Art.16 Estinzione	
	In caso di estinzione/scioglimento dell'Ente, il patrimonio	
	residuo é devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui	
	all'articolo 45, comma 1, D.Lgg. 117/2017 e salva diversa	
	destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo	
	settore secondo le disposizioni del Consiglio Direttivo o, in	
	mancaanza, alla Fondazione Italia• Sociale.	
	F.to Ugo Covani	
	F.to Margherita Caccetta Notaio (segue impronta del sigillo)	

Certifico io Avv. MARGHERITA CACCETTA, Notaio in Cascina,
che la presente copia su supporto informatico è conforme
all' originale su supporto analogico conservato nella mia
raccolta.

Cascina, li 30 Marzo 2026